

**Comune di Bonarcado  
Provincia di Oristano**



---

***Modifica al PIAO***  
***Sezione fabbisogno del personale 2025/2027***

---

**Revisore Unico  
Dottor Mauro Loru**

Il sottoscritto Dott. Mauro Loru, Revisore Unico del Comune di Bonarcado (OR), ha ricevuto:

- in data 28.05.2025 e successive, il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027”, facente parte del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”, con i seguenti allegati:
  - o Calcolo dei margini assunzionali ai sensi del DM 07/03/2020
  - o Prospetto inerente il contenimento della spesa del personale ai sensi del comma 557 dell’art. 1 Legge 296/2006;
  - o Proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto “**APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2025-2027**” munita del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile del settore finanziario e del settore amministrativo;

### VISTI

- l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l’art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l’art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;

### CONSIDERATO

- l’art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l’organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell’Ente, fra le quali anche gli “strumenti di programmazione economico-finanziaria”;
- che l’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul turn-over dei dipendenti cessati, la cui attuazione era subordinata all’entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.
- che il Dm. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:
  - all’art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
  - all’art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede : *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”*;

- all'art. 5, comma 1 prevede che *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2”*;
- all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede *“per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”*.
- l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.

#### **DATO ATTO CHE**

- il Comune di Bonarcado, alla data del 31.12.2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Bonarcado alla data del 31/12/2024 conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio comunale n 2 del 23/01/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23/01/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 e i relativi allegati;

#### **VERIFICATO**

- che nel prospetto allegato al Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, si evidenzia un rapporto, calcolato ai sensi del D.M. 17.03.2020, tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio del 15,24. %, compreso, dunque, entro il limite della prima soglia fissata in, dall'art. 4 del citato D.M., al 29,50%;
- che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il Comune dispone di un margine teorico di potenziale maggiore spesa calcolato in euro 792.539,32 per l'anno 2025, come da prospetto inserito nella sezione 3.3 del PIAO ed oggetto della delibera in esame;

- che il Comune ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale come da prospetto allegato alla delibera in esame;

ha accertato che:

- in base l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, (Legge di stabilità 2012), l'Ente ha verificato l'insussistenza di eccedenze di personale;
- che, inoltre, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che il programma assunzionale per il prossimo triennio rispetta i limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;

ha verificato, infine, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni e che, in particolare, l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha incluso nel contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) il Piano triennale della Performance 2025-2027, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano delle azioni positive 2025-2027, il D.U.P., il Piano triennale della Formazione del Personale 2025-2027 e il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2025-2027, laddove obbligatorio.
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (DL 113/2016).

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, il Revisore unico, tenuto conto de:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- il D.M. 17 marzo 2020;

accertato:

- che l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e il relativo piano

occupazionale per il periodo 2025/2027 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito è garantito.

**esprime parere favorevole**

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto:

**“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2025-2027”**

per quanto riguarda il Piano Triennale del Fabbisogno 2025/2027.

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

San Nicolò d'Arcidano, 05 giugno 2025

Il Revisore Unico

Dott. Mauro Loru